

**ORDINANZA MUNICIPALE  
SULLA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE**

del 09.05.2016

# ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

Il **Municipio di Paradiso**, richiamato:

- gli art.li 107 lett. b) e c), 192 LOC e 44 RALOC del 10.03.1987;
- l'articolo 170 del Regolamento comunale;
- la risoluzione municipale del 9 maggio 2016;

## ordina

### **Art. 1**

Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere, nel territorio giurisdizionale del Comune di Paradiso, la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), insetto originario del sud-est asiatico, dotato di una grande capacità colonizzatrice, le cui punture sono dolorose e potenzialmente portatrici di malattie infettive.

### **Art. 2**

Caratteristiche

<sup>1</sup>La zanzara tigre si presenta come una qualsiasi zanzara, sia per forma che per dimensioni, con la particolarità di una chiara striatura bianca e nera sulle zampe, sul torace e sul capo ed è attiva sia di giorno che di notte.

<sup>2</sup>Essa vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua (non in biotopi o stagni) e si riproduce dove viene osservata.

### **Art. 3**

Disposizioni

<sup>1</sup>Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri Servizi competenti provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo e può imporre divieti alla popolazione, proporzionali al pericolo, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza.

<sup>2</sup>In tale ambito, esso effettua tramite i propri Servizi o avvalendosi della collaborazione di ditte esterne specializzate, i necessari trattamenti.

### **Art. 4**

Provvedimenti

<sup>1</sup>Al privato, alla presenza di casi sospetti e/o accertate infestazioni localizzate, viene notificato l'ordine a far eseguire, a proprie spese, i trattamenti tramite una ditta specializzata; in caso di inadempienza o irreperibilità, il Municipio procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

<sup>2</sup>In casi particolari, giustificati da motivi organizzativi e di coordinamento, il Municipio può far eseguire i necessari trattamenti, previa comunicazione ai privati interessati e riservata la loro partecipazione alle spese.

**Art. 5**  
Raccomandazioni  
generali

Si raccomanda di:

- a) svuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o di lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
- b) svuotare settimanalmente i bidoni e chiuderli ermeticamente;
- c) coprire ermeticamente o con zanzariera, dopo l'uso, tutti i contenitori per la raccolta di acqua destinata all'irrigazione di orti o per attività di cantiere;
- d) colmare, ad esempio con sabbia, fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana;
- e) non tenere piante acquatiche in vaso.

**Art. 6**  
Divieti

<sup>1</sup>È in particolare vietato tenere all'aperto:

- a) copertoni;
- b) contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.) che possano riempirsi d'acqua;
- c) qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua, in modo da evitare la formazione di acqua stagnante anche temporanea.

<sup>2</sup>I divieti di cui al precedente capoverso non si applicano ai biotopi e alle vasche e piscine con una capienza superiore a 200 litri.

**Art. 7**  
Sanzioni

<sup>1</sup>Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da fr. 50. -- a fr. 10'000. -- ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.

<sup>2</sup>Gli ordini emanati dal Municipio possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.

<sup>3</sup>È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.

**Art. 8**  
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco

Avv. Ettore Vismara

Il Segretario

Waldo Pfund

Paradiso, 9 maggio 2016  
Approvata con RM 09.05.2016

**Pubblicazione:**

**La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 13.05.2016 al 11.06.2016**

**Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.**